COMUNE DI VILLAR PEROSA

Città metropolitana torino



REGOLAMENTO COMUNALE

**DI**

**POLIZIA RURALE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7/2011**

**Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 40/2020**

INDICE GENERALE

**CAPO I – SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

Articolo 1 Oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 Servizio di polizia rurale

Articolo 3 Ordinanze

**CAPO II – NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI**

Articolo 4 Pulizia dei terreni agricoli incolti, dei prati e dei boschi

Articolo 5 Divieto di ingresso nei fondi altrui

Articolo 6 Danneggiamenti

Articolo 7 Fabbricati rurali

Articolo 8 Pascolo degli animali

Articolo 9 Percorrenza di strade pubbliche con animali

Articolo 10 Stalle e pollai

Articolo 11 Abbeveratoi

Articolo 12 Trasporto **e deposito** legname

Articolo 13 **Cani a guardia di proprietà rurali e di animali al pascolo**

Articolo 14 Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali

Articolo 15 Smaltimento di animali morti

**CAPO III –MANUTENZIONE DEL TERRITORIO: STRADE ED ACQUE**

Articolo 16 Strade pubbliche comunali

Articolo 17 Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica

Articolo 18 Tutela del regime delle acque

Articolo 19 Manutenzione di fossi e canali

Articolo 20 Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all’assetto idrogeologico

**CAPO IV – INTERVENTI FITOIATRICI E MALATTIE DELLE PIANTE**

Articolo 21 Prevenzione contro le malattie delle piante

Articolo 22 Esche avvelenate

Articolo 23 Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

**CAPO V – GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E**

**DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI**

Articolo 24 Definizione di liquami zootecnici

Articolo 25 Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione

Articolo 26 Definizione di effluenti di allevamento palabili

Articolo 27 Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili

Articolo 28 Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili

Articolo 29 Spargimento dei liquami in vicinanza di centri abitati

Articolo 30 Spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili

**CAPO VI – TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI E D’AFFEZIONE**

Articolo 31 Obblighi dei proprietari

Articolo 32 Maltrattamento e abbandono

Articolo 33 Colonie feline

**CAPO VII – TUTELA DELL’ATTIVITà APISTICA**

Articolo 34 Collocazione degli apiari

Articolo 35 Malattie contagiose

**CAPO IX - TUTELA DELLA SICUREZZA, DELL’IGIENE**

**E DELLA TRANQUILLITA’ PUBBLICA**

Articolo 36 Limitazioni alle colture agrarie ed agli allevamenti

Articolo 37 Accensione di fuochi

Articolo 38 Avviso di allarme

 **CAPO X – TUTELA DELL’AMBIENTE**

Articolo 39 Percorsi fuori strada

Articolo 40 Uso di quad e mezzi motorizzati fuoristrada in genere

Articolo 41 Abbandono di rifiuti

Articolo 42 Tutela della fauna inferiore

Articolo 43 Utilizzo di prodotti del prato e del bosco

Articolo 44 Raccolta dei funghi e dei mirtilli

**CAPO XI –**

**PREPARAZIONE, DEPOSITO E VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI**

Articolo 45 Commercio di piante spontanee

Articolo 46 Vendita diretta di prodotti agricoli

Articolo 47 Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati

Articolo 48 Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati

**CAPO XI – VIGILANZA E SANZIONI**

Articolo 49 Vigilanza

Articolo 50 Disposizioni per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative

Articolo 51 Contestazione e notificazione

Articolo 52 Rapporto e procedimento ingiuntivo

Articolo 53 Sanzioni accessorie

Articolo 54 Inottemperanza all’ordinanza

**CAPO XII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 55 Pubblicità

Articolo 56 Norme abrogate

Articolo 57 Casi non previsti dal presente regolamento

Articolo 58 Rinvio dinamico

Articolo 59 Entrata in vigore

**CAPO I**

**SERVIZIO DI POLIZIA RURALE**

**Articolo 1**

**Oggetto ed ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nell'ambito del territorio comunale avente destinazione agricola o soggetto a vincoli di natura paesaggistico-ambientale, così come risulta dalla zonizzazione del vigente strumento urbanistico.
2. Il presente regolamento si applica anche a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall’art. 2135 del codice civile, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

**Articolo 2**

**Servizio di polizia rurale**

1. Il Servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio comunale, così come individuato nell’articolo 1, l'applicazione e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Piemonte, e del Comune, al fine di favorire l'esercizio dell'attività agricola nel rispetto della tutela dell’ambiente, del diritto di proprietà, della cultura e della vita sociale del territorio montano.

**Articolo 3**

**Ordinanze**

1. Il Sindaco ha la facoltà di emettere ordinanze, finalizzate all’applicazione ed al rispetto delle norme del presente regolamento, che abbiano il carattere di contingibilità ed urgenza.
2. Fatte salve le sanzioni previste da leggi e regolamenti dello Stato e della Regione, e da altre norme gerarchicamente sovraordinate a quelle comunali, le ordinanze finalizzate all’applicazione ed al rispetto delle norme del presente Regolamento, che non abbiano carattere di contingibilità ed urgenza, sono emanate dal Responsabile del servizio di polizia locale.
3. Le ordinanze, quando sono destinate ad un soggetto determinato, devono avere i seguenti requisiti:
* devono essere dirette a persone ben identificate, di cui è individuato cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
* devono essere motivate con l'esposizione dettagliata delle inadempienze o dei fatti contestati e con l'indicazione delle norme di Regolamento di polizia rurale violate;
* devono diffidare il destinatario a cessare immediatamente il comportamento illecito ed a porre rimedio, entro il termine fissato, alle conseguenze dello stesso;
* devono indicare le sanzioni a carico degli inadempienti.
1. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

**CAPO II**

**NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI**

**Articolo 4**

**Pulizia dei terreni agricoli incolti, dei prati e dei boschi**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le manutenzioni ed il corretto stato di efficienza devono essere eseguiti con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.
2. I terreni devono essere conservati costantemente puliti evitando il vegetare di rovi ed erbe infestanti, provvedendo alla sfalciatura e all’asportazione dei residui vegetali da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati (entro 50 metri) e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.
3. E’ fatto altresì obbligo di rimozione dai fondi di tronchi, rami, ramaglie e di ogni altro residuo similare derivante da lavorazioni o da naturale dinamica vegetativa. Tali obblighi, fatto salvo quanto previsto per i boschi all’art. 19 della legge regionale 4 del 10.2.2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", potranno essere fatti valere per motivi generali di sicurezza tramite ordinanza sindacale. Qualora il proprietario/conduttore non provvedesse nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di regolamento, addebiterà le spese al proprietario.
4. Ai fini della prevenzione di incendi boschivi i proprietari di aree boscate e agricole (anche se non coltivate) hanno l'obbligo di effettuare, almeno una volta all'anno, interventi di pulizia dei medesimi. In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune può programmare interventi sostitutivi, recuperando dagli inadempienti i costi sostenuti.
5. I terreni liberi non possono essere impiegati per luogo di scarico di immondizie, di materiali di rifiuto d'origine umana ed animale, di materiale putrescibile di qualunque origine, di residui industriali.
6. Qualora questi scarichi abusivi siano già costituiti, l’autore della violazione è tenuto alla rimozione, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, eventualmente in solido con il proprietario, a seguito di accertamenti dei soggetti preposti al controllo; tali adempimenti sono disposti con ordinanza sindacale che stabilisce, tra l’altro, il termine entro cui provvedere, pena l’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e il recupero delle somme anticipate; è fatta salva, in ogni caso, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dall’articolo 255 del D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale).

**Articolo 5**

**Divieto di ingresso nei fondi altrui**

1. Il proprietario ha diritto di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, con l’unico limite di rendere possibile l’esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale, non è consentito recintare il fondo con materiale (es. filo spinato), non opportunamente segnalato, che possa costituire un pericolo per persone o animali.
2. Fatte salve le disposizioni degli articoli 842 e 843 del codice civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l’intenzione di interdire l’ingresso agli estranei.
3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l’adozione di una specifica ordinanza di cui all’art. 3 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità, causato dalla sopravvenuta impraticabilità di una strada pubblica, imponga l’attraversamento del fondo stesso.
4. Con motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l’accesso ai fondi può essere consentito per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse, e per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo da parte degli Enti territorialmente competenti che ne abbiano la gestione.
5. E’ vietata qualsiasi forma di occupazione, anche temporanea, di fondi ed aree agro-silvo-pastorali o incolti, nonché di manufatti rurali senza il consenso degli aventi titolo.

**Articolo 6**

**Danneggiamenti**

1. È vietato danneggiare fabbricati, ricoveri e manufatti di ogni tipo, strade campestri, mulattiere, sentieri, canalizzazioni, muretti, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata, segnaletiche di sentieri, cappellette votive, ecc..
2. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento e senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino dei manufatti danneggiati.
3. Detto obbligo verrà imposto dal Responsabile del servizio con apposita ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità e i tempi d'intervento.
4. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione amministrativa a termine di legge e del presente regolamento, addebitandone le spese al responsabile del danno.

**Articolo 7**

**Fabbricati rurali**

1. I fabbricati rurali e le loro pertinenze, situate lungo le strade pubbliche o soggette ad uso pubblico, e per i lati ad esse prospicienti, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l’acqua piovana deve essere incanalata possibilmente in fognatura o in corsi di acqua corrente in modo da evitare qualsiasi danno alle strade.
2. I fabbricati rurali devono essere tenuti in costante stato di pulizia; quelli di nuova costruzione devono essere muniti di scale fisse e non devono avere alcuna comunicazione diretta con il fienile, con i depositi di combustibile o con la stalla.
3. Le acque provenienti da concimaie o recinti di animali devono essere raccolte e stoccate in apposite vasche e smaltite secondo la normativa in vigore.
4. Le vasche e le concimaie devono avere il fondo e le pareti impermeabili e resistenti e la loro capacità deve essere proporzionata al numero di capi di bestiame ricoverati.
5. Il proprietario/conduttore dovrà assicurarsi periodicamente della tenuta stagna delle vasche di stoccaggio dei liquami zootecnici ed evitare tracimazioni dei medesimi, le botole d’ ispezione devono essere protette per evitare la caduta accidentale di persone e animali.
6. In caso di raccolta di letame sul terreno si dovrà evitare qualsiasi infiltrazione che possa inquinare corsi o falde acquifere. I mucchi di concime dovranno essere posti a debita distanza dalle abitazioni.

**Articolo 8**

**Pascolo degli animali**

1. I proprietari e conduttori di mandrie e greggi sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni emanate in materia dall’Autorità sanitaria e dalla Regione Piemonte; gli stessi devono inoltre osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti laddove applicabili.
2. **Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in** **funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai** **predatori e da rischi per la salute in merito al *“riparo adeguato”*.**
3. **Relativamente agli animali autorizzati al *“pascolo vagante”*, deve essere garantita** **sufficiente alimentazione e possibilità di abbeverata.**
4. Il bestiame al pascolo, anche nelle aree private, deve essere guidato e custodito in modo tale da impedire sbandamenti o fughe di animali che possano cagionare danni a persone o cose, o intralcio alla circolazione stradale. È obbligatorio l’utilizzo di recinzioni mobili, in caso di filo elettrico il medesimo deva essere opportunamente segnalato.
5. Il pascolo di bestiame di qualsiasi specie su terreni pubblici deve essere preventivamente autorizzato dall’ente proprietario dei medesimi.
6. Il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso del proprietario o avente titolo dei fondi stessi.
7. La sosta notturna degli animali è consentita solo in aree chiuse da idonei recinti atti ad impedire fughe o sbandamenti di animali e conseguenti danni alle colture, alle persone, alle cose o ad altri animali.
8. L’inizio del pascolo transumante sia su terreni privati che pubblici deve essere preventivamente comunicato agli uffici comunali con l’indicazione dei terreni oggetto di pascolo e fornendo tutta la documentazione sanitaria prevista. Gli allevatori non residenti dovranno inoltre fornire un recapito telefonico. Sono obbligatorie per tutto il bestiame presente sul territorio del Comune le vaccinazioni previste dalle vigenti disposizioni sanitarie.

**Articolo 9**

**Percorrenza di strade pubbliche con animali**

1. Fatte salve le disposizioni dell’art. 184 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, nel percorrere le strade pubbliche, i conduttori di armenti, mandrie o greggi o altre moltitudini di animali devono osservare la massima cura nella conduzione degli stessi onde impedire sbandamenti dai quali possano derivare danni, molestie, timori per le persone e/o danneggiamento a cose.
2. Al fine di tutelare la pubblica incolumità, gli armenti, le mandrie ed i greggi transitanti sulle strade esistenti all’interno del Comune devono essere opportunamente segnalati e, di notte, essere preceduti e seguiti da persona munita di fanale acceso visibile a distanza. Gli armenti, le mandrie ed i greggi non possono comunque transitare nei centri abitati qualora esistano validi percorsi alternativi
3. Nelle strade pubbliche e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame.
4. Nel caso di imbrattamento od ingombro della carreggiata di strade pubbliche, vicinali o private aperte al pubblico passaggio a causa del transito di armenti, greggi o animali da tiro o da soma ovvero per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il custode degli animali o il conducente del veicolo e comunque il responsabile del fatto, deve sollecitamente rendere libero il transito e provvedere alla pulizia della strada, provvedendo immediatamente alla rimozione dell’ingombro o della bordatura.
5. In caso di urgenza e necessità si potrà provvedere anche d’ufficio con addebito delle spese a carico del responsabile del fatto.
6. E’ vietato, durante il transito, l’abbandono di animali morti o feriti, il danneggiamento di alberi o cespugli e l’allestimento di strutture e opere di qualsiasi tipo.
7. E’ altresì vietato il pascolo e la permanenza di bestiame lungo i cigli, le scarpate, i fossi, i canali e le banchine delle strade, nonché sull’argine di torrenti e rii.

**Articolo 10**

**Stalle e pollai**

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente igieniche, razionali e areate, in buon stato di costruzione ed intonacate; deve inoltre essere tenuto pulito e non inzaccherato di sterco o di altre materie.
2. È vietato tenere il pollaio nelle stalle.
3. Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere dotate di idonea concimaia con pozzetto dei liquami ed essere eseguite in conformità alle norme vigenti.
4. È vietato fare cumuli di letame all’interno o nelle adiacenze delle stalle e delle case.
5. Non è ammessa la presenza di allevamenti di animali nell’abitato. E' consentito detenere presso la propria abitazione esclusivamente animali da compagnia e/o guardia (cani, gatti, ecc.) compatibilmente con **il rispetto delle norme di legge vigenti** **in materia**. In ogni caso dalla presenza degli animali di cui sopra non deve derivare alcuna molestia per il vicinato. Le valutazioni a tale riguardo sono di competenza del **Dipartimento di Prevenzione dell'ASL**. Per allevamenti di animali si devono intendere gli insediamenti con finalità produttive diverse per entità e qualità da quelle strettamente connesse all’uso familiare.
6. Gli allevamenti destinati all’uso familiare (allevamenti per autoconsumo) devono essere

preventivamente registrati presso il Servizio Veterinario ASL, che provvederà su richiesta

dell’interessato all’assegnazione di apposito Codice Aziendale e la registrazione di tale

allevamento nelle Banche Dati Zootecniche Nazionali e regionali. Tale procedura è

obbligatoria per qualsiasi allevamento indipendentemente dal numero di capi che si intende allevare (anche solo uno) per animali della specie bovina, ovina, caprina, suina, equidi (cavalli, asini e loro ibridi), lagomorfi (conigli e lepri).

1. Per gli allevamenti suini si intende allevamento “familiare” l’allevamento con consistenza da 1 a 4 capi, allevati esclusivamente per autoconsumo.
2. Per gli allevamenti di lagomorfi si intende “familiare” quello con un numero di femmine non superiore a 25, che non movimenta animali verso altre aziende e nel quale gli animali sono allevati esclusivamente per autoconsumo o utilizzo personale senza alcuna attività commerciale. Non sono obbligati alla registrazione i conigli detenuti come animali da affezione.
3. Per gli allevamenti familiari di avicoli (gallus gallus, tacchini, faraone, quaglie ect) l’obbligo di registrazione presso il Servizio Veterinario ASL esiste per allevamenti con numerosità superiore a 50 capi, diversamente (ad esempio commercializzazione dei prodotti avicoli come le uova o movimentazione di animali verso altri allevamenti) permane l’obbligo di registrazione indipendentemente dal numero di capi allevati.
4. L’obbligo di registrazione presso il Servizio Veterinario ASL esiste anche per allevamenti di chiocciole (elicicoltura), mammiferi appartenenti all’ordine *Artiodactyla*, sottordine *Ruminantia* (yak, gnu, zebù, cervo, capriolo, camoscio, daino, muflone, stambecco, antilope, gazzella, alce, renna) e mammiferi appartenenti all’ordine *Artiodactyla*, sottordine *Tylopoda* (cammello, dromedario, lama, alpaca, guanaco, vigogna).
5. L’obbligo di registrazione presso il Servizio Veterinario ASL esiste anche per gli apicoltori indipendentemente dal numero di alveari, nuclei o materiale apistico vivo detenuto.
6. Al fine della utilizzazione familiare è ammessa la detenzione di 20 avicoli (polli, tacchini, ecc.), 20 conigli, 2 bovini, 2 suini, 4 equini, 10 ovini. E' ammessa la presenza contemporanea di non più di 15 capi.
7. Sono fatti salvi gli allevamenti presenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento purché non rechino molestia per il vicinato.
8. Coloro che intendono detenere nell’abitato gli animali di cui al punto precedente devono darne comunicazione al Sindaco che si avvale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL per le eventuali verifiche di compatibilità rispetto agli insediamenti abitativi circostanti.
9. Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, per la valutazione della compatibilità relativa alla presenza di animali nel centro abitato, dovrà tenere in considerazione:

-l’idoneità degli impianti di stabulazione;

-la distanza dalle proprietà adiacenti in rapporto alla diffusione di rumori o odoro;

-gli impianti di stabulazione in ogni caso devono distare non meno di 10 metri dalle abitazioni vicine;

-le modalità di stoccaggio ed allentamento dei rifiuti organici;

1. L’attivazione di un impianto di ricovero per animali è subordinata all’autorizzazione del Responsabile del Servizio, che la rilascia previo accertamento favorevole del Responsabile del Servizio Veterinario dell'ASL. L’autorizzazione alla gestione deve indicare la o le specie di animali nonché in numero dei capi svezzati che possono essere ricoverati.
2. I progetti per nuovi insediamenti animali devono essere preventivamente valutati dal Dipartimento di Prevenzione compreso il parere vincolante dei servizi veterinari al fine di garantire il rispetto di requisiti minimi igienico sanitari e di rispetto delle norme minime di protezione degli animali. La valutazione del ricovero deve sempre riportare il numero massimo di animali.
3. Il cambio di destinazione d’uso di locali a ricoveri per animali deve essere oggetto di preventiva valutazione dei servizi competenti del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e previa autorizzazione del Sindaco in quanto autorità sanitaria locale.
4. La introduzione di animali in un allevamento (nuovo insediamento in strutture preesistenti) o il cambio di tipologia di allevamento, esempio da allevamento bovino a suino, deve seguire un parere preventivo favorevole del Servizio Veterinario della A.S.L. e previa autorizzazione del Sindaco in quanto autorità sanitaria locale.

**Articolo 11**

**Abbeveratoi**

1. Gli abbeveratoi devono essere tenuti costantemente puliti. È vietato lavare in essi il bucato e immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli.
2. Su tutto il territorio comunale il posizionamento di abbeveratoi è soggetto ad autorizzazione da parte del Comune, al quale è riservata la facoltà di richiedere l’installazione di strutture in legno o in pietra.
3. Ai fini dell’abbeveramento del bestiame non è consentito l’utilizzo di accessori igienicosanitari (es. vasche da bagno).

**Articolo 12**

**Trasporto e deposito legname**

1. Il trasporto del legname tagliato nei boschi, dal letto di caduta alle strade, deve essere effettuato solo lungo canaloni o vie naturali di esbosco e deve comunque essere condotto in modo da non danneggiare il bosco né i terreni sottostanti. In particolare è vietato effettuare il trasporto del legname per trascinamento lungo strade e piste forestali.
2. E' vietato depositare legname (tronchi, fascine) su argini di torrenti o rogge e a meno di metri 2 (due) dal ciglio stradale. Il deposito deve comunque essere temporaneo e non pu⁄ protrarsi per un periodo superiore a mesi 6 (sei).
3. Se per motivi logistici non è possibile osservare la distanza indicata al comma precedente, è d’obbligo apporre adeguata segnalazione, previo assenso della Polizia municipale.

**Articolo 13**

**Cani a guardia di proprietà rurali e di animali al pascolo**

1. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
2. I proprietari dei suddetti cani e/o di cani a guardia di animali al pascolo devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.
3. Ai cani da guardia delle proprietà rurali poste in prossimità delle strade deve essere impedito l’accesso alle strade stesse.

**Articolo 14**

**Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali**

1. I veterinari, i proprietari ed i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, qualsiasi caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all’art. 1 del D.P.R. 08.02.1954, n. 320.
2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffusive, prima ancora dell’intervento dell’Autorità Sanitaria, hanno l’obbligo:

-di isolare gli animali ammalati;

-di accantonare, opportunamente custoditi e isolati, gli animali morti;

-di non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonché ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio;

-di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d’acqua con gli animali sani.

1. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall’A.S.L..

 **Articolo 15**

**Smaltimento di animali morti**

1. L’interramento degli animali morti per malattie infettive o diffusive, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del D.P.R. 08.02.1954 n. 320, e del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e alle disposizioni dell’A.S.L. competente per territorio e solo previa specifica ordinanza dell’autorità competente (Sindaco/Presidente Giunta Regionale).
2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo) e alle

altre norme in materia.

1. L’interramento di animali domestici e di sottoprodotti di origine animale è da intendersi vietato fatta eccezione l’interramento di animali da affezione o di casi

particolari che dovranno comunque sempre essere autorizzati dall’autorità competente.

**CAPO III**

**MANUTENZIONE DEL TERRITORIO: STRADE ED ACQUE**

**Articolo 16**

**Strade pubbliche comunali**

1. E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse alle strade comunali. E' fatto divieto, altresì, di ostruire la sede delle strade comunali, in tutto od in parte, mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia di occupazione temporanea di suolo pubblico. Sono proibiti inoltre gli scavi, anche temporanei, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, il riempimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.
2. E' vietato alterare i confini o insudiciare le strade pubbliche comunali, nello svolgimento di attività agro-silvo-pastorali o durante le operazioni di trasferimento di macchine operatrici. E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bituminati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista, viene fatto obbligo anche della rimessa in pristino delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino nei modi e nei termini fissati, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione a termine di legge e del presente regolamento, addebiterà le spese al responsabile del danno.
3. Fermi restando gli obblighi per il mantenimento in efficienza delle infrastrutture posti in capo al Comune in quanto proprietario, è fatto obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche comunali di tenere pulito il marciapiede e la cunetta da fogliame, rami, pigne, sementi e quant'altro proveniente da siepi o alberi prospicienti, nonché di recidere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, o creino pericoli per la circolazione.
4. La gestione della vegetazione lungo le strade pubbliche comunali avviene nel rispetto dell’art. 38 del Regolamento forestale 20 settembre 2011, n. 8/R che prevede la possibilità di intervenire in modo semplificato nella fascia di pertinenza, di almeno 3 metri definita dalle norme di settore (art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), articoli 892 e 893 del Codice Civile).
5. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi cresciuti in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
6. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali non si deve incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.
7. I proprietari di fondi sono tenuti a regolare con periodiche ceduazioni e/o tagli di contenimento siepi, arbusti, alberi, colture orticole, floricole e simili (es. mais, girasoli ecc) in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza della circolazione. Fatte salve le disposizioni dell'art. 29 del Codice della Strada, il Comune può disporre i necessari interventi di manutenzione straordinaria, con l'emanazione di specifiche ordinanze indicanti la localizzazione e le tipologie di intervento necessarie alle finalità di cui sopra.
8. I proprietari di strade private che si innestano su strade pubbliche devono adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare che le acque superficiali confluiscano sulla pubblica via con conseguente trasporto di detriti, terra, ghiaia e simili.
9. Nei casi previsti dal presente articolo, qualora rilevi trascuratezza od inadempienza, ferma restando la violazione accertata, il Comune provvederà previa ordinanza direttamente o tramite terzi, con addebito dei costi conseguenti a carico degli inadempienti.

**Articolo 17**

**Strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica**

1. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità ed efficienza, con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta od un fosso per il rapido deflusso delle acque e provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente spurgati.
2. I proprietari di fondi, o i loro aventi causa, confinanti con le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, ciascuno per la propria quota di proprietà, devono tenere le strade stesse costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenerle integre e transitabili per l'intera larghezza. I proprietari, i conduttori dei fondi e i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia e di scolo nonché le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi.
3. E' fatto altresì obbligo ai proprietari frontisti delle strade pubbliche di recidere rami, radici e ricacci delle piante che si protendono oltre il confine stradale, qualora limitino la normale visibilità dei conducenti dei veicoli, ovvero compromettano la leggibilità dei segnali, alterino il manto stradale o creino pericoli per la circolazione.
4. E' proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade di ogni ordine e grado soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali, fatto salvo che l'evento sia riconducibile al transito di animali selvatici.
5. I fossi delle strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica non assoggettati a scarichi fognari devono, a cura ed a spese dei frontisti e/o dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta l'anno e, occorrendo, più volte. In caso di accertata trascuratezza od inadempienza dei proprietari o di chi per essi, l'Amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire i lavori necessari e le relative spese verranno addebitate agli inadempienti. All'occorrenza, detti fossi e canali dovranno essere, a cura e spese dei frontisti, allargati ed approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, sia piovane sia sorgive, che in essi si riversano.
6. Per conservare e ripristinare condizioni di stabilità di versanti stradali e per la realizzazione di opere di regimazione, si dovranno adottare ove possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica o tipologie di intervento meno invasive dal punto di vista paesaggistico-ambientale.
7. Le strade poderali, interpoderali, vicinali e di bonifica, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.
8. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l’effetto erosivo e l'impatto a valle.

**Articolo 18**

**Tutela del regime delle acque**

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sui corsi d'acqua demaniali sono disciplinati dal R.D. 523/1904 (Testo unico sulle opere idrauliche). Ai sensi del citato regio decreto è vietato apportare qualsiasi variazione od innovazione al corso delle acque pubbliche o comunque correnti su sedime demaniale senza autorizzazione dell’Autorità idraulica competente.
2. Sono vietate le derivazioni abusive, l'impianto di alberi dentro gli alvei, lo sradicamento degli arbusti e degli alberi lungo le sponde, le variazioni a manufatti posti lungo il corso d'acqua e la posa di tronchi o di tubi attraverso il corso d'acqua.
3. Ai proprietari (o ai conduttori) del fondo e frontisti di corsi di acqua pubblici o correnti su sedime demaniale è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Autorità idraulica competente. In tale fascia è inoltre vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.
4. Fermo restando quanto previsto per le aree di pertinenza di corpi idrici di cui agli artt. 37 e 37 bis del Regolamento forestale n. 8 del 20.9.2011 e s.m.i., qualora il normale deflusso delle acque venga impedito da cause naturali (ad es. da alberi inclinati, foglie, rami e detriti vari) il proprietario od il conduttore del fondo hanno l'obbligo di segnalarlo immediatamente all’amministrazione per i successivi provvedimenti di competenza.
5. Quando l'Autorità competente accerti l'esecuzione di lavori e di opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, ingiungerà l'esecuzione delle opere necessarie per assicurare in modo permanente il regolare deflusso delle acque stesse.
6. Ai sensi del R.D. 523/1904 le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi di acqua. Sono oggetto di tutela e non si possono estirpare, le ceppaie soggette alla pratica della ceduazione ricadenti lungo i corsi d'acqua pubblici fino ad una distanza di m. 4 dalle sponde od altra distanza obbligatoria prevista dalla vigente normativa regionale. E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche. Sono inoltre vietati il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e le loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei pubblici canali e loro accessori, ai sensi del R.D. 523/1904, art. 96.
7. I proprietari di terreni su cui defluiscano per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Le acque meteoriche, di irrigazione, delle cunette stradali, di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.
8. In caso di previsione di maltempo o temporali improvvisi, l'interessato deve provvedere immediatamente alla rimozione delle chiuse in precedenza eventualmente predisposte al fine di favorire il libero deflusso delle acque.
9. Qualora un evento meteorico, che non rivesta carattere eccezionale riconosciuto con decreto, arrechi danni a manufatti o proprietà altrui, e le indicazioni di cui ai punti precedenti non siano state messe in atto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 426 e 427 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico dei

soggetti inadempienti.

**Articolo 19**

**Manutenzione di fossi e canali**

1. Ai conduttori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di scolo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade provvedendo: a) a mantenere le ripe dei fossi e dei canali in modo da impedire il franamento dei terreni e l'ingombro dei fossi; b) a mantenere fossi e canali liberi da vegetazione e sgombri da qualsiasi altro materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque; c) a rimuovere, nel caso di abbattimento di alberi, rami e fronde da fossi e canali; d) a conservare la profondità, l'ampiezza e la pendenza dei fossi ed a provvedere al ripristino delle dimensioni originali dell'alveo, nel caso che queste vengano modificate; e) a non modificare il percorso dei fossi così da provocare conseguenze negative nel libero deflusso delle acque; f) a pulire gli imbocchi intubati.
2. I frontisti di fossi e canali utilizzati per l'irrigazione, anche non utenti, sono tenuti alla loro salvaguardia e sorveglianza ed al rispetto delle norme di cui ai punti a) e d) del comma che precede.
3. Gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad agevolare il normale deflusso delle acque e ad impedire la loro fuoriuscita nelle aree circostanti.
4. Un fosso esistente che sia stato riempito da successive arature o fresature, deve essere ripristinato dal proprietario e/o dal conduttore del fondo in adiacenza.
5. E' vietato scaricare nei fossi delle strade, acque di qualsiasi natura diverse dalle acque meteoriche, salvi i diritti acquisiti con regolare concessione od autorizzazione dell'Autorità competente, debitamente comprovati od autorizzati anche in futuro in base alla normativa vigente al momento.
6. E’ fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi e canali se non in un quadro di riassetto e ricomposizione fondiaria, in funzione della salvaguardia o del miglioramento del regime delle acque meteoriche.
7. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta all'anno, o quando necessario, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
8. I proprietari frontisti non utenti dovranno segnalare agli utenti e all’Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione necessari ed, in caso d'inadempienza ed in via sostitutiva, provvedere alla loro effettuazione, fatto salvo il diritto di rivalsa.

**Articolo 20**

**Disposizioni in materia di sistemazioni agrarie in relazione all’assetto del territorio**

1. In generale, indipendentemente dall’utilizzo dei terreni, coltivati o no, le acque piovane devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi ovvero di coloro che hanno diritti sugli stessi a qualunque titolo, in modo tale che giungano ai collettori esterni con la minore velocità e in un tempo che sia il più lungo possibile, compatibilmente con l'efficace sgrondo delle acque, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, in qualunque tipo di terreno deve essere attuata un'appropriata sistemazione del terreno per Io smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici.
2. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dal Piano per l' Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, o dal P.R.G.C. vigente, fermo restando quanto già previsto dalle norme tecniche di attuazione dei piani stessi, le pratiche colturali devono comunque essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
3. A monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno eseguiti fossi di guardia inerbiti o rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti.
4. All'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi come sopra, con un disegno planimetrico e altimetrico idoneo a dissipare l'energia delle acque scolanti sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.
5. Sono proibite le piantagioni di impianto che si inoltrino entro gli alvei dei fiumi, torrenti o canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque. Sono inoltre proibite le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per un’ampiezza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo inciso, con funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente, ai sensi del R.D..n.523/1904 e Piano Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino, art. 29.

**CAPO IV**

**INTERVENTI FITOIATRICI E MALATTIE DELLE PIANTE**

**Articolo 21**

**Prevenzione contro le malattie delle piante**

1. Allo scopo di preservare i boschi e le colture dalla invasione d'insetti e di crittogame, l’Autorità Comunale può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, anche su terreni privati, sentito il parere del Corpo Forestale dello Stato, e degli altri enti incaricati su detta materia.

**Articolo 22**

**Esche avvelenate**

1. È fatto assoluto divieto di spargere esche avvelenate a scopo di protezione agricola.

**Articolo 23**

**Irrorazione con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti**

1. Nei fondi agricoli è consentita l’irrorazione di fitosanitari e loro coadiuvanti purché la miscela irrorata non raggiunga persone, animali o veicoli transitanti lungo le strade.
2. Fatte salve le norme vigenti in materia di tutela delle acque potabili, in prossimità di fiumi, pozzi e canali ed altri corpi idrici l’irrorazione con prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti può essere effettuata solo nel caso in cui vengano adottate tutte le misure e le cautele atte ad evitare che il prodotto irrorato raggiunga il corpo idrico e le sue immediate vicinanze.
3. È vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti nelle giornate ventose.
4. La preparazione delle miscele antiparassitarie e l’eventuale lavaggio delle attrezzature usate è vietata in prossimità di corsi d’acqua, fontane, sorgenti e su qualsiasi area pubblica.
5. Le confezioni vuote di presidi sanitari di qualsiasi classe tossicologica devono essere conferiti presso gli impianti autorizzati.

**CAPO V**

**GESTIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E**

**DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO PALABILI**

**Articolo 24**

**Definizione di liquami zootecnici**

1. Si definisce liquame zootecnico l’effluente di allevamento, non palabile, derivante dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni.
2. Sono assimilati al liquame, se provenienti dall’attività di allevamento:

**–** i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;

– i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;

– le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

– le frazioni non palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all’Allegato I, tabella 3 del Regolamento della Regione Piemonte 10/R del 29/10/2007;

– i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.

**Articolo 25**

**Caratteristiche costruttive dei contenitori per lo stoccaggio**

**e la maturazione dei liquami, loro collocazione e gestione**

(1) I contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere conformi alle norme stabilite dal codice di buona pratica agricola, approvato con D.M. 19.04.1999, e dal Decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali 07.04.2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all’art. 38 del D.Lgs. 11.05.1999, n. 152 e dal Regolamento della Regione Piemonte 10/R del 29 Ottobre 2007, recante: “Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.

(2) Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione dei liquami zootecnici devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 20 metri dai locali di abitazione del proprietario, almeno 40 metri dalle abitazioni di terzi ed almeno 50 metri dal confine di zone residenziali e da pozzi, serbatoi o cisterne per l’acqua potabile. Possono essere stabilite delle distanze maggiori o minori, tenendo conto di particolari situazioni, caso per caso, su parere del Dipartimento di Prevenzione della competente ASL. Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni sanitarie vigenti in materia.

**Articolo 26**

**Definizione di effluenti di allevamento palabili**

1. Si definiscono effluenti di allevamento palabili le deiezioni del bestiame, o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, in grado, se disposte in cumulo su platea, di mantenere nel tempo la forma geometrica loro conferita.

**Articolo 27**

**Stoccaggio di effluenti di allevamento palabili**

(1) I contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere conformi alle norme stabilite dal codice di buona pratica agricola, approvato con D.M. 19.04.1999, e dal Decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali 07.04.2006 e dal Regolamento della Regione Piemonte 10/R del 29 Ottobre 2007, recante: “Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.

(2) Nel rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie, i contenitori per lo stoccaggio e la maturazione degli effluenti di allevamento palabili devono essere collocati in siti, posti possibilmente sottovento, che distino almeno 20 metri dai locali di abitazione del proprietario, almeno 40 metri dalle abitazioni di terzi, almeno 50 metri dal confine di zone residenziali, almeno 20 metri dalle strade comunali e fuori dalla zona di rispetto di pozzi, sorgenti, serbatoi o cisterne per l’acqua potabile. Possono essere stabilite delle distanze maggiori o minori, tenendo conto di particolari situazioni, caso per caso, su parere del Dipartimento di Prevenzione della competente ASL Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni sanitarie vigenti in materia.

**Articolo 28**

**Trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili**

1. Lungo le strade pubbliche o private, il trasporto dei liquami zootecnici e degli effluenti di allevamento palabili deve essere effettuato con veicoli ed attrezzature che siano idonei ad evitare qualsiasi perdita di effluente lungo il percorso ed a minimizzare l’emissione di odori molesti.
2. I trasgressori, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa, dovranno asportare a propria cura e spese quanto disperso sulla sede stradale e provvedere alla pulizia della sede stradale stessa.

**Articolo 29**

**Spandimento dei liquami in vicinanza di centri abitati**

1. E’ vietato lo spargimento dei liquami ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato o da singole abitazioni e secondo quanto previsto dal Regolamento della Regione Piemonte 10/R del 29 Ottobre 2007, recante: “Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.
2. Il trasporto e lo spargimento di liquami zootecnici è vietato dalle ore 11,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00.

Articolo 30

**Spandimento** **degli effluenti di allevamento zootecnico palabili**

1. Lo spargimento degli effluenti di allevamento zootecnico palabili ad una distanza inferiore ai 100 metri da un centro abitato deve essere effettuato in conformità alle norme stabilite dal codice di buona pratica agricola, approvato con D.M. 19.04.1999 e secondo quanto previsto dal Regolamento della Regione Piemonte 10/R del 29 Ottobre 2007, recante: “Disciplina generale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”.

**CAPO VI**

**TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI E D’AFFEZIONE**

**Articolo 31**

**Obblighi dei proprietari**

1. I proprietari di animali domestici o d’affezione, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dall’Autorità Sanitaria Locale in attuazione alle normative vigenti per quanto riguarda vaccinazioni, metodi di identificazione o trattamenti sanitari preventivi obbligatori di malattie infettive.
2. I proprietari e i detentori di cani hanno l’obbligo di raccogliere le loro deiezioni quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico.
3. Ai proprietari ed ai detentori di cani, ivi compresi gli escursionisti, i villeggianti ed i turisti, al di fuori dei centri abitati e delle strade carrozzabili o nelle immediate adiacenze. E' comunque vietato lasciare vagare incustoditi i cani. Il proprietario risponde di eventuali danni arrecati alla flora, alla fauna e alle proprietà pubbliche e private.
4. I proprietari e i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola:
	1. i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico;
	2. i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia;
	3. i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio;
5. I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.
6. I proprietari dei suddetti cani e/o di cani a guardia di animali al pascolo devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

**Articolo 32**

**Maltrattamento**

1. Il maltrattamento e abbandono di animali è perseguito agli articoli 544 bis e seguenti e 727 del codice penale nonché dalla legge 20.07.2004 n. 189 e dalle altre leggi vigenti in materia.

 **Articolo 33**

**Colonie feline**

1. La presenza di raggruppamenti di gatti presenti sul territorio deve essere immediatamente segnalata al Comune, onde contenere la formazione di colonie feline sia sul suolo pubblico che privato, prima di compiere qualsiasi attività.

**CAPO VII**

**TUTELA DELL’ATTIVITà APISTICA**

**Articolo 34**

**Collocazione degli apiari**

1. La collocazione degli apiari nei terreni privati e pubblici deve essere preventivamente comunicata al Comune con l’indicazione di un recapito dell’apicoltore.
2. E’ obbligatoria la registrazione nella Banca Dati Apistica Nazionale (BDA) dell’attività apistica e degli apiari collegati; è obbligatorio l’apposizione del cartello identificativo dell’attività apistica (riportante il codice aziendale assegnato) in prossimità dell’apiario; le movimentazioni di materiale apistico vivo sono registrate in BDA attraverso la compilazione del Documento di Accompagnamento da parte del responsabile dell’attività apistica; tale documento è derogato per le movimentazioni di nomadismo dello stesso proprietario all’interno della stessa provincia).
3. Gli apiari devono essere collocati al di fuori dei centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed ad altri animali, inoltre per gli stessi si devono comunque rispettare le norme previste dalle leggi in materia. In particolare, gli apiari devono essere collocati a distanza non inferiore a metri 25 dalle abitazioni, a metri 50 dalla S.P. 023, a metri 25 dalle strade comunali ed a metri 10 dal confine con altra proprietà privata. In quest’ultimo caso è possibile accordarsi con il proprietario del terreno confinante per una distanza inferiore.
4. Al fine di garantire la pubblica sicurezza, gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque dai confini di proprietà pubbliche o private.
5. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati esistono dislivelli di almeno due metri, o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi od altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere un'altezza di almeno due metri; sono comunque fatti salvi gli accordi intervenuti fra le parti interessate.
6. Il rispetto delle distanze si applica: **a)** agli apiari di nuovo impianto e dal momento del loro insediamento agli apiari nomadi; **b)** agli apiari stanziali. (Capo VI, art. 96, punto 2 e 3 della Legge Regionale n.1 del 22 gennaio 2019).
7. L’attività di smielatura e confezionamento miele per la vendita diretta deve essere previamente autorizzato (idoneità dei locali).

**Articolo 35**

**Malattie contagiose**

1. Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Comune ed alla ASL competente per territorio.
2. Gli attrezzi dell'apiario infetto devono essere sottoposti alla disinfestazione.
3. È proibito lasciare a portata delle api i favi ed i materiali infetti.

**CAPO IX**

**TUTELA DELLA SICUREZZA,**

**DELL’IGIENE E DELLA TRANQUILLITà PUBBLICA**

**Articolo 36**

**Limitazioni alle colture agrarie ed agli allevamenti**

1. Ciascun proprietario di terreno o fabbricato rurale può utilizzare il suo bene per quelle colture o quegli allevamenti di bestiame (ad es. ovini, suini, conigli, ecc…) che riterrà più utili purché la sua attività (specialmente per gli allevamenti all’interno delle aree urbane) non costituisca pericolo o rischio per la sicurezza, l’igiene e la tranquillità pubblica e siano osservate le particolari norme di legge dettate per le speciali colture o per gli allevamenti attivati.
2. Quando si renda necessario per tutelare la sicurezza, l’igiene e la quiete pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanza opportune modalità e limiti negli allevamenti e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell’attività.

**Articolo 37**

**Accensione di fuochi**

(1) Non si può fare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie nei periodi di grave pericolosità per gli incendi boschivi ed a distanza minore di metri 100 (cento) dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, da mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.

(2) Oltre all’osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l’adozione delle misure necessarie per prevenire danni all’altrui proprietà e con l’assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento usando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materia infiammabile, formando opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.

**Articolo 38**

**Avviso di allarme**

(1) Chiunque scopra un incendio ha l’obbligo di dare l’allarme, con qualsiasi mezzo sonoro a sua disposizione, di dare avviso ai Vigili del Fuoco, alla Stazione dei Carabinieri ed al Sindaco, in modo che possa venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.

(2) Nessuno può impedire l’uso delle proprie vasche d’acqua, cisterne, pozzi, serbatoi, canali di irrigazione per il deposito ed il prelievo dell’acqua, né l’uso di utensili atti ad interrompere o fermare l’azione del fuoco, né potrà opporsi ai Vigili del Fuoco e agli addetti autorizzati all’opera di estinzione che si introducano nella casa o sui tetti, qualora le necessità contingenti lo richiedessero, salva la refusione dei danni a chi di ragione.

(3) Nelle case, devono introdursi solamente gli Agenti della Forza pubblica, quali Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia.

(4) In caso di incendio, gli agenti di Polizia Municipale e della forza pubblica, possono richiedere l’opera degli abitanti validi presenti per l’estinzione dell’incendio. Nel caso, trova applicazione l’art. 652 del Codice penale.

**CAPO IX**

**TUTELA DELL'AMBIENTE**

**Articolo 39**

**Percorsi fuori strada**

(1) È fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli o incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo.

(2) Ogni percorso “fuori strada” è perciò precluso al traffico motorizzato.

(3) Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade vicinali, interpoderali e mulattiere e sulle piste forestali, esclusivamente per motivi attinenti le attività agro-silvopastorali, per l’esecuzione di opere pubbliche e di bonifica ovvero di miglioramento fondiario, ai mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza ed antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi e dei titolari di altri diritti reali, solo per motivi attinenti le attività agro-silvo-pastorali, per i mezzi dei proprietari, degli affittuari e dei locatari di immobili situati nel territorio servito dalla strada, limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere tali immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. Potranno comunque venire concessi appositi permessi giornalieri di circolazione, soprattutto a favore degli aventi diritto di uso civico, su richiesta motivata da parte delle persone interessate. Mentre è sempre ammessa la circolazione dei mezzi di pubblico servizio, i rimanenti mezzi devono essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Responsabile del servizio vigilanza.

(4) I suddetti divieti non si applicano ai veicoli delle persone con limitata capacità di deambulazione, purché muniti del contrassegno di cui all’art. 12 del D.P.R. 24.07.1996 n. 503 e all’art. 381 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

**Articolo 40**

**Uso di quad e mezzi motorizzati fuoristrada in genere**

(1) Su tutto il territorio comunale l’uso di quad e mezzi motorizzati fuoristrada in genere é vietato salvo che lungo i percorsi individuati dal Comune. È comunque consentito il loro uso da parte del Soccorso Alpino, della Protezione Civile, dagli Agenti di Polizia Municipale e dalle forze di Polizia.

(2 È altresì consentito l’utilizzo dei quad e dei mezzi motorizzati fuoristrada in genere da parte dei titolari o gestori di pubblici esercizi, agriturismi, attività agricole, o esercizi di commercio al dettaglio limitatamente al tratto più breve necessario a raggiungere l’immobile in cui è ubicato il pubblico esercizio, l’agriturismo, l’attività agricola o l’esercizio di commercio al dettaglio ed esclusivamente a velocità moderata, per l’approvvigionamento di beni e servizi e previa autorizzazione comunale.

(3) È inoltre consentito l’utilizzo dei quad, dei battipista e dei mezzi assimilati per la battitura delle piste individuate ed autorizzate dal comune.

(4) Può inoltre essere autorizzato l’utilizzo dei quad, dei battipista e dei mezzi assimilati per l’organizzazione di gite o escursioni naturalistiche.

(5) È comunque fatto salvo l’uso dei mezzi motorizzati fuoristrada in genere lungo le strade pubbliche aperte al transito veicolare motorizzato, così come individuate dall’art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”, nel rispetto di quanto stabilito dal predetto D.Lgs. 285/92, dal D.P.R. 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada” e dalle altre leggi vigenti in materia.

**Articolo 41**

**Abbandono di Rifiuti**

(1) È fatto divieto assoluto di abbandonare anche temporaneamente rifiuti e detriti di qualsiasi genere o depositare materiali inerti od altro nei boschi, prati, pascoli ed incolti, ed in modo particolare lungo gli alvei torrentizi, le scarpate o in qualsiasi altra parte del territorio comunale. È tuttavia consentito realizzare depositi temporanei di inerti sia su terreni pubblici che privati previo ottenimento di apposita autorizzazione comunale.

(2) Il comma precedente non si applica ai residui vegetali derivanti dalle operazioni agrosilvo- pastorali.

(3) Il deposito di rifiuti nel cassone dei rifiuti ingombranti è riservato ai proprietari e locatari di immobili siti nel Comune di Villar Perosa. È vietato il deposito di rifiuti nel predetto cassone ai proprietari e locatari di immobili siti in altri Comuni e comunque a tutti coloro che non pagano la tassa raccolta e smaltimento rifiuti al Comune di Villar Perosa.

(4) In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombero di dette aree, con addebito delle spese in danno dei soggetti obbligati.

**Articolo 42**

**Tutela della fauna inferiore**

* + - 1. In tutto il territorio comunale è fatto divieto di catturare esemplari di fauna inferiore ed insetti protetti ai sensi delle vigenti leggi in materia.

**Articolo 43**

**Utilizzo di prodotti del prato e del bosco**

(1) L’utilizzo dei prodotti del prato e del bosco non aventi attinenza con la produzione agrosilvo-pastorale è soggetta alle limitazioni del presente regolamento e delle norme di legge in materia.

(2) Ai sensi del presente regolamento sono prodotti del prato e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale:

- i funghi di qualsiasi specie e varietà;

- i fiori di qualsiasi specie e varietà;

- i muschi e licheni;

- i suffruttici di sottobosco (fragole, lamponi, mirtilli, more);

- le bacche di ginepro;

- chiocciole e rane.

(3) Fatto salvo quanto previsto dalle leggi in materia, nessuna limitazione è posta all’utilizzo dei prodotti del prato e del bosco regolato dal presente articolo, da parte del proprietario del fondo, dell’usufruttuario, del coltivatore del fondo e dell’avente titolo su di esso e dei loro familiari.

(4) È fatto divieto di utilizzare e raccogliere i prodotti del bosco e del prato di cui al presente articolo qualora il proprietario del fondo o l’avente diritto ne interdica la raccolta mediante idonea tabellazione dell’area.

(5) La raccolta di prodotti del bosco e del prato è consentita, nei limiti quantitativi, qualitativi, temporali e di luogo, fissati dalle norme regionali in materia.

(6) La raccolta dei prodotti del bosco e del prato non aventi attinenza con la produzione agrosilvo-pastorale ai sensi del presente regolamento, può essere vietata su tutto il territorio o su parte di esso con ordinanza dell’autorità comunale per gravi motivi di ordine pubblico e per il verificarsi di situazioni che determinano una eccessiva diminuzione delle specie soggette a raccolta.

**Articolo 44**

**Raccolta dei funghi e dei mirtilli**

(1) È fatto divieto a chiunque di raccogliere funghi non commestibili e/o velenosi, eccetto gli autorizzati ai soli scopi didattici e/o scientifici.

(2) È fatto divieto di danneggiare o distruggere i funghi non commestibili e/o velenosi.

(3) La raccolta di funghi commestibili, di specie della flora diverse da quelle indicate come protette dalla legge regionale 02.11.1982 n. 32, è disciplinata dalla suddetta legge e dall’Unione Montana Valli Chisone e Germanasca.

(4) È fatto obbligo ai cercatori di pulire i funghi sommariamente all’atto della raccolta e di trasportarli in contenitori rigidi e aerati.

(5) È vietata la raccolta dei funghi e dei mirtilli con rastrelli, uncini o altri mezzi manuali e meccanici che possono causare danno allo strato umifero del terreno, al micelio fungino o all’apparato radicale della flora.

**CAPO XI**

**PREPARAZIONE, DEPOSITO E**

**VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI**

**Articolo 45**

**Commercio di piante spontanee**

1. È consentito il commercio di piante spontanee, parti di esse e delle loro sementi, con l’osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 10.11.2003 n. 386 e delle norme regionali in materia.

**Articolo 46**

**Vendita diretta di prodotti agricoli**

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al Registro Imprese in base all’articolo 8 L. 580/93 in attuazione del D.Lgs. n. 226/01 e n. 228/01, possono esercitare la vendita diretta al dettaglio dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità e delle disposizioni seguenti anche in deroga al Regolamento vigente di Polizia Urbana.
2. La vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati, di seguito denominati p.a., consiste nella vendita diretta degli stessi al consumatore finale, e può essere effettuata in forma non itinerante o itinerante.
3. La vendita diretta al dettaglio in forma non itinerante dei p.a., in locali aperti al pubblico, subordinata all’invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune in cui si intende esercitare tale forma di vendita.
4. La vendita diretta al dettaglio in forma itinerante dei p.a. è subordinata all’invio di una comunicazione di inizio di attività al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione.
5. La vendita diretta al consumatore finale dei p.a., può essere esercitata oltre che presso la propria azienda agricola, presso locali aperti al pubblico o su aree pubbliche, e può aver luogo, fatta salva la comunicazione di divieto del Comune, decorsi trenta giorni dal momento in cui il Comune interessato ha ricevuto la comunicazione di cui al presente articolo.

**Articolo 47**

**Commercializzazione dei prodotti agricoli non trasformati**

1. Si definiscono p.a. non trasformati gli ortofrutticoli che dopo la raccolta non sono stati sottoposti ad alcun trattamento che ne modifichi le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche, nonché le uova e gli animali vivi.
2. La vendita dei p.a. non trasformati, nonché le relative operazioni di disposizione in cassette, pulizia e lavaggio dei prodotti possono essere esercitate senza alcuna autorizzazione sanitaria.
3. **Per quanto riguarda le uova, la vendita diretta o presso le aree mercatali può essere effettuata previa registrazione nelle Banche Dati Zootecniche e quindi alla denuncia del possesso di avicoli presso il Servizio Veterinario dell’ASL. Le informazioni in tal senso sono fornite dai servizi del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L.**

**Articolo 48**

**Produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli trasformati**

(1) Si definiscono prodotti agricoli trasformati:

– i prodotti di origine ortofrutticola, quali vini, marmellate, conserve in genere, che costituiscono il risultato di trattamenti che modificano le originarie caratteristiche organolettiche e merceologiche dei frutti da cui derivano;

– i prodotti di origine animale, quali gli insaccati, i mieli, i formaggi, le carni di animali allevati e macellati in azienda, ed ogni altra produzione animale che sia stata sottoposta a interventi, trattamenti e processi tecnologici che ne hanno modificato le originarie caratteristiche merceologiche ed organolettiche.

1. La produzione, la preparazione ed il confezionamento, il deposito all’ingrosso “per la vendita” a qualsiasi titolo di prodotti agricoli trasformati è soggetta a preventiva “registrazione” o “riconoscimento” **(in base ai regolamenti CE 852/04 e 853/04)** e a tutte le disposizioni vigenti in materia di cui possibile prendere visione presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL.

**CAPO X**

**VIGILANZA E SANZIONI**

**Articolo 49**

**Vigilanza**

1. Sono incaricati dell’osservanza del presente regolamento gli agenti di Polizia Locale, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e del Corpo Forestale dello Stato e della Regione nonché degli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, le guardie ecologiche volontarie e le guardie giurate dipendenti da Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. Gli agenti giurati devono possedere i requisiti di cui all’art. 138 del R.D. 18.06.1931 n. 773 e prestare il prescritto giuramento.

# Articolo 50

# Disposizioni per l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative

1. Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento e/o non ottemperi alle prescrizioni in esso contenute è soggetto alle seguenti sanzioni:
* le violazioni agli articoli 5, 6, 14, 18 e 23 comportano la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da di € 100,00 e massima di € 500,00;
* le violazioni ai restanti articoli comportano la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 e massima di € 300,00.
1. Per l’accertamento delle violazioni, l’applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano, se non diversamente previsto dal presente Regolamento, le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n. 571, è ammesso il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione al trasgressore.
2. Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni previste, la persona rivestita dell'autorità o incaricato della direzione o vigilanza.

**Articolo 51**

**Contestazione e notificazione**

1. Le violazioni del presente Regolamento devono essere contestate al trasgressore e alla persona obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Qualora non sia possibile procedere alla contestazione immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.

**Articolo 52**

**Rapporto e procedimento ingiuntivo**

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, l’organo accertatore presenta specifico rapporto al Responsabile del servizio con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.
2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile del servizio scritti difensivi e documenti; possono, altresì, chiedere di essere sentiti dal medesimo.
3. Il Responsabile del servizio, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, entro i limiti stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese del procedimento, all’autore della violazione e alle persone obbligate in solido; in caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.
4. Avverso l’ordinanza-ingiunzione è ammessa opposizione, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace. L’ordinanza di ingiunzione costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento, verrà eseguita la procedura coattiva ai sensi dell’art. 27 della legge 24.11.1981 n. 689.

**Articolo 53**

**Sanzioni accessorie**

1. In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di:
	1. sospendere o di cessare una determinata attività sanzionata;
	2. del ripristino dello stato dei luoghi;
	3. di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o di occupazione di spazi abusivi.
2. Fatte salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, al contravventore, in possesso di una concessione e/o autorizzazione del Comune, è inflitta la sospensione della concessione e/o dell’autorizzazione nei seguenti casi:
	1. recidiva nell’inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell’attività del beneficiario dell’atto concessorio o autorizzatorio;
	2. mancata esecuzione degli obblighi previsti dal comma 1 del presente articolo fino al momento del loro adempimento;
	3. morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione o dell’autorizzazione.
3. La sospensione, di cui al comma 2 del presente articolo può avere una durata massima non superiore a giorni trenta. La sospensione può essere protratta fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione viene inflitta.

**Articolo 54**

**Inottemperanza all’ordinanza**

Chiunque non ottemperi all’esecuzione delle ordinanze di cui all’articolo 3 del presente regolamento, fuori dai casi previsti dall’art. 650 del codice penale o da altre leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da € 166,60 a € 500.

**CAPO XI**

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**Articolo 55**

**Pubblicità**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Articolo 56**

**Norme abrogate**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti, in particolare il Regolamento di polizia rurale approvato dalla G.P.A con provvedimento n. 34740/4019 – Div. 3^ del 27.5.1958

**Articolo 57**

**Casi non previsti dal presente regolamento**

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia.

**Articolo 58**

**Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Articolo 59**

**Entrata in vigore**

1. Ai sensi dell’articolo 67 dello Statuto Comunale, il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.